

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il crowdfunding è reso possibile anche nelle S.r.l.
2. Il "Digital transition fund" (dotato di Euro 300 milioni) e il "Green transition fund" (datato di Euro 250 milioni)
3. L'aggiornamento necessario dei modelli organizzativi "231"
4. La Corte di Cassazione chiarisce le agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale sugli immobili applicabili ai fabbricati storici e/o inagibili

#### 1

### **Il crowdfunding è reso possibile anche nelle S.r.l.**

Per soggetti IVA

Per crowdfunding (finanziamento collettivo) si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto specifico. In data 24/03/2023 è stato pubblicato il d.lgs. n. 30, scaricabile in Internet al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/24/23G00038/sq>

Con l'entrata in vigore di questa disposizione è reso possibile anche nelle società a responsabilità limitata di ricorrere al crowdfunding, che prima era riservata solo alle Società per azioni.

Si distingue tra equity-crowdfunding, lending crowdfunding, reward, donation e real-estate-crowdfunding. La raccolta avviene tramite portali autorizzati dalla CONSOB attraverso procedure controllate dalla stessa. Uno dei vantaggi è che si possono investire anche piccole somme, si parte infatti dai Euro 250; i titoli possono essere scambiati solo tra privati. Con l'apertura a tutte le SRL, il mercato del crowdfunding potrebbe espandersi notevolmente, grazie anche alla semplicità dei meccanismi di domanda e offerta e al costo relativamente basso rispetto a quello degli altri mercati finanziari, anche in quanto l'esecuzione di

sottoscrizione, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl, ovvero di quote rappresentative del loro capitale, non necessariamente della stipulazione di un contratto scritto. I fornitori di servizi di crowdfunding (in generale banche e società finanziarie abilitate) devono valutare se i servizi che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori. Il mercato tenderà a premiare le raccolte relative a proposte di investimento che siano più innovative o in grado di rappresentare le tendenze del momento, oltre a quelle in grado di garantire i rendimenti migliori.

Rimaniamo a vostra disposizione ai fini di approfondire insieme eventuali raccolte collettive sotto questa forma e dirette a reperire nuovi mezzi liquidi per l'attività della vostra azienda.

## **2** Il "Digital transition fund" (dotato di Euro 300 milioni) e il "Green transition fund" (dotato di Euro 250 milioni)

Per soggetti IVA

---

Il legislatore ha destinato Euro 550 milioni ai fini di sostenere la transizione digitale e ambientale, creando il "Digital transition fund" dotandolo con Euro 300 milioni e il "Green transition fund" dotandolo con Euro 250 milioni; il 40% di queste risorse saranno destinate a investimenti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

I progetti legati alla transizione digitale interessano gli ambiti come l'intelligenza artificiale, l'industria 4.0, la cybersicurezza, fintech e blockchain, mentre i progetti riguardanti la transizione verde prevedono l'utilizzo di energia rinnovabile, mobilità sostenibile, efficienza energetica e l'economia circolare.

Gli interventi ammissibili devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- il periodo di investimento non può superare i 5 anni, seguiti da altri cinque anni di gestione del portafoglio;
- l'investimento deve essere compreso tra Euro 1 milione e Euro 15 milioni per gli investimenti diretti e tra Euro 5 milioni e Euro 20 milioni per quelli indiretti;
- si deve rispettare il principio "Dnsh" ("Do not significant harm"), che esclude tutti i progetti che danneggiano gravemente l'ambiente come estrazione di carbone, trattamento dei combustibili nucleari, produzione di gas, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Lo screening e la valutazione preliminare dell'investimento da parte del relativo fondo nelle imprese target sono rimessi all'autonoma, selettiva e insindacabile valutazione da parte della Venture capital Sgr (Società di gestione del risparmio), la quale gestisce i due fondi per conto del MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) nell'ambito degli interventi del Pnrr

(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli adempimenti da effettuare ai fini di poter accedere a tali fondi sono consistenti, pertanto bisogna essere ben strutturati all'interno dell'azienda richiedente e comunque si ha bisogno anche di specialisti esterni ai fini di poter adempiere a quanto richiesto.

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet ai seguenti link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr/progetti-pnrr/pnrr-finanziamento-di-start-up> e <https://www.mise.gov.it/it/pnrr/progetti-pnrr/pnrr-supporto-a-start-up-e-venture-capital-attivi-nella-transizione-ecologica>.

**3**

### **L'aggiornamento necessario dei modelli organizzativi "231"**

Per soggetti IVA

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, le imprese dovranno verificare l'adeguatezza dei loro sistemi amministrativo-contabile e gestionali e il costante monitoraggio dei medesimi, al fine di garantire all'imprenditore gli strumenti necessari per riconoscere tempestivamente lo stato di crisi della propria impresa. Ma non solo: le imprese che hanno adottato il modello organizzativo "231" e ancora non lo hanno aggiornato, sono chiamate a valutare il rischio di commissione di reati tributari e il sussistere delle condizioni che fanno scattare la responsabilità "231" e ad aggiornare il proprio modello organizzativo "231" a riguardo. In particolare, considerato che la maggior parte dei reati tributari si consumano con la presentazione della dichiarazione dei redditi, le attività di compilazione e controllo, fino alla trasmissione della stessa, dovranno essere adeguatamente proceduralizzate e verificate. La dichiarazione rappresenta, tuttavia, soltanto l'ultimo anello di una lunga catena di processi aziendali che interessano funzioni diverse, dalla redazione del bilancio d'esercizio, alla registrazione amministrativa e contabile delle fatture o degli altri documenti sulla base dei quali avverrà il calcolo dell'imposta; e prima ancora, all'esecuzione delle relative prestazioni, che a propria volta presuppongono l'instaurazione dei rapporti contrattuali con i fornitori: pertanto, ripercorrere a ritroso questo iter diviene fondamentale per una mappatura dei rischi completa, per un'efficace individuazione dei presidi da adottare, e dunque per l'adozione di un modello idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti fiscali e di riflesso la possibilità di una contestazione alla impresa (agli amministratori) della responsabilità "231".

La connessione tra reati tributari e la responsabilità "231" si possono desumere dalla seguente tabella:

<b>Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2011</b>	<b>Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 rilevanti "231"</b>
<b>Legge 157/2019 di conversione al dl 124/2019</b> Estensione all'ambito penal tributario	— art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.

<p>della responsabilità amministrativa da reato delle società mediante inserimento nell'art. d.lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.</li> <li>– art. 8 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti.</li> <li>– art. 10 – Occultamento o distruzione documenti contabili.</li> <li>– art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.</li> </ul>
<p><b>d.lgs. 75/2020</b> ampliamento del novero dei reati tributari rilevanti 231 mediante introduzione del comma 1-bis <b>d.lgs. 156/2022</b> correzione del comma 1-bis rendendolo maggiormente aderente alla direttiva "Pif" (La direttiva dell'Unione europea 2017/1371)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 4 – Dichiarazione infedele.</li> <li>– art. 5 – Omessa dichiarazione.</li> <li>– art. 10-quater – Indebita compensazione qualora, congiuntamente, i reati sono commessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>– nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'unione Europea;</li> <li>– da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo = o &gt; a Euro 10.000.000.</li> </ul> </li> </ul>

#### 4

### **La Corte di Cassazione chiarisce le agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale sugli immobili applicabili ai fabbricati storici e/o inagibili**

Per tutti i clienti

---

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, l'articolo 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019 dispone la riduzione della base imponibile IMU del 50%.

Secondo la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A riguardo delle due agevolazioni di cui prima, la domanda che si poneva era se il proprietario di un fabbricato di interesse storico o artistico, sussistendo il presupposto di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, poteva usufruire di tutti e due le già menzionate agevolazioni IMU o meno, arrivando in tal caso alla riduzione della base imponibile IMU del 75% (50% + 50% del 50% = 75%).

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6266 del 02/03/2023, chiariva che le due agevolazioni di cui prima non sono sovrapponibili, in quanto hanno finalità diverse e pertanto le riduzioni d'imposta per lo stesso immobile sono cumulabili. La citata ordinanza della Corte di Cassazione consente maggiore certezza nel calcolo del debito IMU a riguardo dei fabbricati di interesse storico o artistico. Siccome le Province Autonome di Trento (IMIS) e Alto Adige (IMI) hanno potestà legislativa primaria nell'ambito dell'imposta municipale sugli immobili, queste disciplinano autonomamente le agevolazioni valevoli per i fabbricati di interesse storico o artistico; la provincia Autonoma dell'Alto Adige p.e. ha già concesso nella propria legge provinciale le stesse summenzionate agevolazioni previste nella legislazione statale; pertanto questa ordinanza sarà anche ivi direttamente applicabile.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

